

# L'Ordinanza del Tribunale di Roma



TRIBUNALE di ROMA

OMISSIS

*“venendo al merito, le disposizioni censurate, siccome sopra riportate, e valutate nell'ambito complessivo del contesto in cui sono inserite, fanno emergere quale non manifestamente infondato, in parte qua, un dubbio di legittimità costituzionale, sotto molteplici e concorrenti parametri, anche ulteriori rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente. In particolare, sussistono, ad avviso del giudicante, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai seguenti profili: **violazione degli artt. 35 e 39 Cost. nonché dell'art. 36 Cost.**; la sospensione della possibilità di negoziare, anche solo in ordine di incrementi retributivi, viene a determinare, indirettamente, un'anomala interruzione dell'efficacia delle disposizioni vigenti in materia e, quindi, del valore dell'autonomia negoziale riservata alle parti nell'ambito della contattazione collettiva, interruzione determinata a causa della esclusiva ed affatto peculiare posizione dello Stato-datore di lavoro. Peraltro, in un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria, il rispetto del principio costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua renumerazione è affidato proprio allo strumento del contratto collettivo (...omissis...) conseguentemente, l'inibizione prolungata della contrattazione in ordine dell'adeguamento dei trattamenti retributivi può sollevare illegittimo dubbio di una conseguente violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Violazione dell' art. 3 Cost., anche in relazione dell'art. 2 Cost. : la disposizione in contestazione solleva ulteriori ed autonomi dubbi di non manifesta infondatezza per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa e di solidarietà sociale, di cui agli artt. 3 e 2 Cost.*

P.Q.M.

*dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio e dispone la trasmissione immediata degli*



**Corte costituzionale  
Cancelleria**

p.zza del Quirinale, 41 - Roma  
tel. 064698324 - fax 064698918

e-mail:

cancelleria@cortecostituzionale.it

AVVISO DI UDIENZA PUBBLICA

registro ordinanze n. 76/2014

**Tribunale di Roma**

ordinanza 27 novembre 2013

**FLP - Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche ed altri ed altro c/Presidenza del Consiglio dei ministri ed ARAN**

art. 9, c. 1°, 17° decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122 art. 16, c. 1° lett. b) decreto legge 06/07/2011 n. 98 convertito in legge 15/07/2011 n. 111

A norma dell'art. 8 ed ai fini dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, comunico che il sig. Presidente ha fissato la discussione del giudizio sopra indicato alla UDIENZA PUBBLICA del **23 giugno 2015, alle ore 9,30.**

Roma, 19 febbraio 2015

Il Consigliere